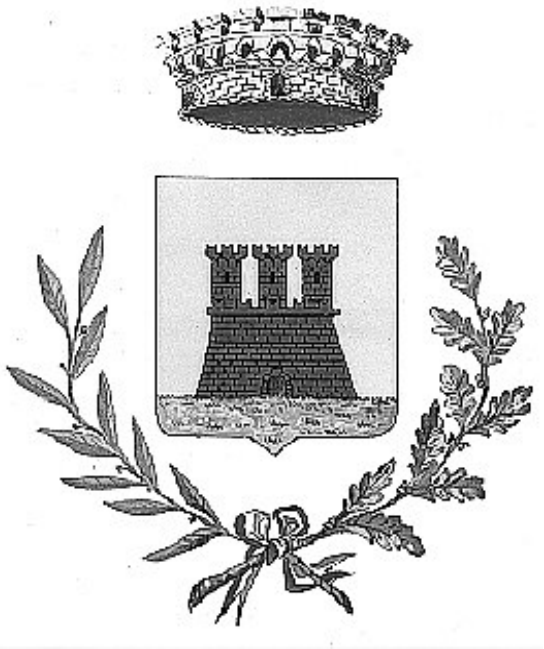

COMUNE DI CASTELLANETA

REGOLAMENTO

sulla tutela della riservatezza dei dati personali

Adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 del 10.08.2006, esecutiva ai sensi di legge, pubblicato dal 11.08.2006 al 26.08.2006

CAPO I – OGGETTO E FINALITA'

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle Banche dati di cui l'amministrazione comunale è titolare, in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 2 - Finalità e limiti

1. Il Comune gestisce le banche dati di cui è titolare esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dal proprio Statuto o nell'ambito di eventuali accordi tra enti pubblici intesi a favorire la trasmissione dei dati nei limiti degli art. 18, 19, 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 3 - Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di dato sensibile, di dato giudiziario, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Ai contenuti delle deliberazioni di cui al comma 3 è data massima diffusione, anche mediante l'utilizzo di reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.

Articolo 4 - Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati di cui all'art. 4 della del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gestite dall'Amministrazione Comunale, sono individuate con provvedimento del Sindaco su proposta dei Responsabili dei servizi.
2. Le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica e cartacea.
3. I Responsabili dei servizi, anche ai fini della notificazione al Garante di cui all'art, 37 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comunicano alla struttura comunale preposta, come individuata in base al regolamento di organizzazione, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata,

CAPO II - TITOLARE. RESPONSABILI, INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI

Articolo 5 - Titolare, Responsabili, Incaricati

1. Il Comune di Castellaneta è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche-dati ad esse afferenti. Al Sindaco, legale rappresentante dell'ente, o a un suo delegato, spettano gli adempimenti che la legge affida al "Titolare".
2. I Responsabili degli uffici e dei servizi individuati dal Sindaco sono responsabili dei trattamenti nell'ambito dei rispettivi settori. Il Titolare può comunque designare con apposito provvedimento uno o più "responsabili" diversi dai predetti soggetti, ai sensi dell'ari. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n,196.
3. Il Titolare oppure il responsabile provvede all'individuazione degli "incaricati del trattamento", In caso di mancata individuazione, la relativa funzione e responsabilità rimarranno in capo ai Responsabili.

Articolo 6 - Compiti del titolare

1. Il Titolare è il responsabile delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati comprese le misure di sicurezza da adottare. Tramite verifiche periodiche deve vigilare sulla osservanza delle istruzioni scritte impartite ai Responsabili e sul pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati.
2. Al Titolare compete in particolare:

   a) la notificazione al Garante ai sensi dell' art. 37 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003. n. 196;
   b) la nomina dei Responsabili del trattamento e formulazione scritta delle relative istruzioni;
   e) la nomina degli incaricati del trattamento e formulazione scritta delle relative istruzioni;
   d) la notificazione al Garante di cessazione del trattamento dati;
   e) l'emanazione di norme di sicurezza e salvaguardia dell' integrità dei dati.

Articolo 7 - Compiti del responsabile e degli incaricati

1. Il Responsabile, conformemente alle istruzioni impartite:

   a) cura il coordinamento e la conformità alle disposizioni di legge di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate agli incaricati;
   b) il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche. vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni;
   c) e) cura per conto del Titolare, i controlli e i trattamenti affidati a Responsabili esterni di trattamenti dati;
   d) provvede a dare istruzioni e indicazioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
   e) procede alle verifiche sulla metodologie di raccolta e gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione;
   f) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati e verifica, nel caso di nuove raccolte antecedentemente ali' organizzazione del trattamento, la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità della raccolta;
   g) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
   h) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
   i) effettua il back-up dei dati

2. Gli Incaricati, conformemente alle istruzioni ricevute:

   a) richiedono l'autorizzazione al responsabile per ogni nuova installazione di base dati
   b) segnalano al responsabile ogni attacco da virus
   c) informano il responsabile nella eventualità che si siano rilevati dei rischi

CAPO III - TRATTAMENTO DATI

Articolo 8 - Trattamento del dati - modalità e limiti

1. I dati in possesso dell' Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l' ausilio di sistemi automatizzati. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al trattamento dei dati in forma non automatizzata.
2. Il trattamento di dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. La comunicazione/diffusione dei dati è ammessa:

   a) nei casi previsti dalla legge;
   b) nei casi previsti dai regolamenti, statali e comunali;
   e) in altri casi in cui la comunicazione di dati a soggetti pubblici sia necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, previa autorizzazione del Garante. Non è mai possibile comunicare dati ai privati fuori dai casi previsti sub "a" e "b".

4. Ogni richiesta di comunicazione di dati personali rivolta da privati deve essere scritta e motivata e deve indicare le norme di legge o di regolamento su cui si basa.
5. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria e di indagini di pubblica sicurezza.

Articolo 9 - Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

1. Nell'ambito del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Ente si attiene ai seguenti principi:

   - il massimo rispetto della dignità dell'interessato, agevolando l'esercizio dei diritti di cui all'alt 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196 (accesso, correzione dati, opposizione al trattamento, ecc.);
   - si possono svolgere soltanto le operazioni strettamente necessario al perseguimento della finalità sottesa al trattamento (principio di necessità del trattamento dei dati art. 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196),

2. Il trattamento dei dati sensibili è consentito ai soggetti pubblici nei seguenti casi:

   a) se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi dì dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;
   b) nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g). anche su schemi tipo;
   c) se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguenTemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26. comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2;

3. La comunicazione/diffusione dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla riservatezza, da combinarsi con le norme di diritto positivo in materia di accesso ai documenti amministrativi.

4. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessario per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'alt 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 10 - Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati

1. Il Comune favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio operanti nell'ambito dell'Unione Europea, nel rispetto del diritto alla riservatezza con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili,
2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.
3. La trasmissione di dati o documenti dovrà essere, di norma, preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e le misure di sicurezza adottate.

CAPO IV- DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 11 – Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere preventivamente informati, anche verbalmente, ai sensi dell'alt, 7 della legge rispetto a:
   - il trattamento effettuato sui dati;
   - le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati,
   - la natura obbligatoria o facoltativa del conferire i dati,
   - le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere,
   - i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi,
   - il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e del responsabile.
2. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informazione di quanto sopra è data a lui all'atto della registrazione dei dati.
3. A cura del Titolare e dei Responsabili per il trattamento dei dati viene data ampia comunicazione agli Incaricati del trattamento degli obblighi informativi di cui all'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003. n. 196.

Articolo 12 – Diritti

1. In relazione ai trattamenti effettuati, alla persona cui i dati si riferiscono è attribuito il diritto, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di:
   > conoscere l'esistenza del tipo di trattamento;
   > ottenere conferma della presenza di dati che la riguardano;
   > chiedere la rettifica qualora i dati raccolti non corrispondano al vero;
   > chiederne la cancellazione se raccolti illecitamente;
   > ottenere la comunicazione in forma intelleggibile dei dati medesimi.
2. L'esame delle istanze per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente compete al Responsabile del trattamento dati.
3. In caso di inerzia o contro il provvedimento del Responsabile del trattamento, l'interessato può proporre ricorso al Garante o all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

CAPO V - SICUREZZA DEI DATI

Articolo 13 - Misure di sicurezza

1. I Responsabili ed il Titolare del trattamento dei dati provvedono, in relazione alla disciplina disposta del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'adozione di misure di sicurezza al fine di prevenire:
   - i rischi di distruzione, perdita di dati o danneggiamento delle banche dati o dei locali ove esse sono collocate;
   - l'accesso non autorizzato ai dati stessi;
   - modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;
   - la cessione o la distruzione dei dati in caso di cessazione di un trattamento.
2. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze rese disponibili dal progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 14 - Il documento programmatico

1. Nel coso di trattamento di dati sensibili e giudiziari, di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, effettuato mediante elaboratori accessibili tramite rete di telecomunicazioni disponibile al pubblico, deve essere predisposto un documento programmatico sulle misure di sicurezza dei dati.
2. Tale documento deve essere aggiornato semestralmente. In esso devono essere definiti:
   - i criteri tecnici ed organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati;
   - le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali;
   - i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;
   - i criteri e le procedure per la sicurezza nella trasmissione dei dati;
   - i criteri e le procedure per le eventuali restrizioni all'accesso per via telematica;
   - il piano di formazione agli incaricati del trattamento dei dati del trattamento dei rischi individuali e dei modi per prevenire danni.

Articolo 15 - L'amministratore di sistema ed il Custode delle Password

1. Con proprio atto motivato il Titolare provvede a designare:
   a) "L'Amministratore di sistema ", al quale viene conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo e consentire a tutti gli utenti l'utilizzazione degli strumenti disponibili.
   b) "Il Custode delle Password" al quale viene conferito il compito di gestire (predisporre, conservare e revocare) le password delle base dati.

Articolo 16 - Compiti dell' amministratore di sistema e del custode delle password

1. All' Amministratore di sistema compete in particolare:
   a) Assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro

b) Fare in modo che sia prevista la disattivazione dei "Codici identificativi personali" (USER-ID), in caso di perdita della qualità che consentiva all'utente o incaricato l'accesso all'elaboratore, oppure nel caso di mancato utilizzo dei "Codici identificativi personali" (USER-ID) per oltre 6 mesi
c) Aggiornare almeno ogni semestre la procedura software contenente i dati relativi alla sicurezza.
d) Informare il titolare nella eventualità che si siano rilevati dei rischi
e) Aggiornare annualmente il D.P.S.
f) Segnalare al titolare tutte le informazioni per l'eventuale comunicazione al Garante il trattamento di ogni nuova base dati non prevista già dalla legge.

2. Al Custode delle Password compete in particolare:

- predisporre, per ogni Incaricato del Trattamento (qualora nominato) e per ogni archivio, una busta sulla quale è indicato lo User-Id utilizzato; all'interno della busta deve essere indicata la Password usata per accedere alla Banca Dati;
- conservare le buste con le Password, in luogo chiuso e protetto;
- revocare tutte le password non utilizzate per un periodo superiore a 6 mesi;
- revocare tempestivamente tutte le password assegnate a soggetti che su comunicazione scritta del Responsabile del Trattamento non sono più autorizzati ad accedere ai dati.

Articolo 17 – Controlli

1. A cura dei responsabili sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca dati, e l'attendibilità dei dati inseriti.

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 18 - Utilizzo inferno dei dati

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio e nell'ambito delle specifiche competenze, non è soggetta a limitazioni particolari.
2. Il Responsabile, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre motivatamente delle limitazioni ritenute necessario alla tutela della riservatezza delle persone.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e la ripubblicazione, all'Albo Pretorio, come previsto dallo Statuto comunale.

I N D I C E

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Prot. n. Castellaneta, 05.10.2006

Ai funzionari responsabili di Area

dott. Giovanni SICURO

dott.sa Francesca CAPRIULO

arch. Pasquale DALÒ

rag. Michele GRAVINA

dott. Francesco PERRONE

S E D E

Oggetto: regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali

In allegato si trasmette copia del regolamento in oggetto approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 del 10.08.2006, esecutivo ai sensi di legge.

Il personale dipendente di ciascuna Area dovrà uniformarsi alle norme regolamentari in esso contenute.

Si trasmettono, inoltre, i seguenti schemi di atti e provvedimenti consequenziali al regolamento stesso da adottare con decorrenza immediata:

a) Avviso da inserire in calce alle e-mail;
b) Frontespizio fax;
c) Informativa al dipendente/collaboratore con relativo consenso;
d) Nomina dell'amministratore di sistema;
e) Nomina del responsabile del trattamento dei dati;
f) Modulo di comunicazione passaword;
g) Informativa per il trattamento dei soli dati personali comuni con relativo consenso;
h) Lettera agli incaricati della manutenzione del sistema informativo;
i) Nomina dell'incaricato della custodia delle parole chiave;
j) Nomina dell'incaricato del trattamento di dati personali;
k) Lettera di rispetto della privacy da parte di un professionista esterno;
l) Informativa per il trattamento di dati personali sensibili con relativo consenso.

Il Segretario Generale
dott.sa Ivana PELUSO